

AVV. KATIA GIARDINI
Patrocinante in Cassazione
10122 TORINO -Piazza Statuto n. 10
TEL. 011 5184338 - FAX 011 5561551
e-mail :katia.giardini@studiolegalegiardini.it
pec:katiagiardini@pec.ordineavvocatitorino.it
C.F. GRDKTA73A50L219Y
P.IVA 07626790013

AVV. PAOLO TORMENA
via Frejus n. 10/N - 10139 Torino
tel 011/4343008 - fax 0114349082
paolo.tormena@gmail.com
paolotormena@pec.ordineavvocatitorino.it
C.F.TRMPLA73E11L219G
P.IVA 09104330015

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

Sez. Terza Quater – relativa al ricorso RG. n. 13501/2022

ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE ex ART. 55 C.p.a.

CON CONTESTUALE RICHIESTA DI PRELIMINARI

MISURE MONOCRATICHE ex ART. 56 C.p.a.

MULTIMED s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Maurizio CORDARA, P. Iva 09529110018 con sede legale in Torino, Strada del Drosso n. 49, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Katia GIARDINI, C.F. GRDKTA73A50L219Y, e dall'avv. Paolo TORMENA, C.F. TRMPLA73E11L219G, entrambi del Foro di Torino, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17/7/2008, o all'indirizzo di PEC katiagiardini@pec.ordineavvocatitorino.it, paolotormena@pec.ordineavvocatitorino.it comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009, o al numero di fax 0115561551, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, p.zza Statuto n. 10, come da procura speciale redatta ai sensi dell'art. 83 c.p.c. e dell'art. 8 c. 3 D.P.C.M. 40/2016,

-ricorrente-

contro

il **MINISTERO DELLA SALUTE**, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Maurizio GRECO nel domicilio eletto presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

-resistente-

nonché contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. 80415740580 in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, in atti rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Maurizio GRECO nel domicilio *eletto* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

-resistente-

nonché contro

la **Regione Piemonte** in persona del Presidente della giunta Regionale nonché legale rappresentante *pro tempore*, CF. 8008760016, nella sede per la carica in Torino, piazza Castello n. 165, Pec: gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it rappresentata e difesa dagli avvocati

Marialaura Piovano Pec: marialaura.piovano@cert.regione.piemonte.it

Chiara Candiollo Pec: chiara.candiollo@cert.regione.piemonte.it,

Giulietta Magliona Pec: giulietta.magliona@cert.regione.piemonte.it,

Gabriella Fusillo Pec: gabriella.fusillo@cert.regione.piemonte.it,

Pier Carlo Maina Pec: piercarlo.maina@cert.regione.piemonte.it, elettivamente domiciliata presso imedesimi con studio in Torino, C.so Regina Margherita 174;

-resistente-

nonché contro

la **Regione Valle d'Aosta** (C.F. 80002270074), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t. con sede in Aosta, Piazza Deffeyes 1, elettivamente domiciliata sul domicilio digitale sanzioni_amministrative@pec.regione.vda.it estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE);

-resistente-

nonché contro

la **Regione Liguria** (C.F. 00849050109), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t., con sede legale in Genova, via Fieschi 15, elettivamente domiciliata sul domicilio digitale protocollo@pec.regione.liguria.it estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE);

-resistente-

nonché contro

della **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** (C.F. 80014930327), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata sul

domicilio digitale avvocatura@certregione.fvg.it indirizzo PEC della PA estratto da IPA in quanto non presente nel registro PP.AA. ai sensi dell'art. 28, d.l. 76/2020;

-resistente-

nonché contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Viale dei Portoghesi n. 12, ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PPAA delle Pubbliche Amministrazioni, 00814070181 rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Maurizio GRECO nel domicilio eletto presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- resistente -

nonché contro

la **Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Maurizio GRECO nel domicilio eletto presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- resistente -

e nei confronti

della **Regione Abruzzo** (C.F.80003170661), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Basilicata** (C.F. 80002950766), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Calabria** (C.F. 02205340793), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Campania** (C.F. 80011990639), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Emilia Romagna** (C.F. 80062590379), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Lazio** (C.F. 80143490581), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Lombardia** (CF. 80050050154) in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Marche** (C.F. 80008630420), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Molise** (C.F. 00169440708), in persona del Presidente della Giunta e

legale rappresentante p.t.; della **Provincia Autonoma di Bolzano** (C.F. 00390090215), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.; della **Provincia Autonoma di Trento** (C.F. 00337460224), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.; della **Regione Puglia** (C.F. 80017210727), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Autonoma della Sardegna** (C.F. 80002870923), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Autonoma Siciliana** (C.F. 80012000826), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; dell'**Assessorato alla Salute della Regione Siciliana** (C.F. 80012000826), in persona dell'Assessore e legale rappresentante p.t.; della **Regione Toscana** (C.F. 01386030488), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Umbria** (C.F. 80000130544), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Veneto** (C.F. 80007580279), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.;

nonché nei confronti, in qualità di controinteressati

- **ASSOCIATES OF CAPE COD EUROPE GMBH** (P.I. DE111654457), con sede a Mörfelden-Walldorf (Germania), in Opelstrasse 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Ranalli (C.F. RNL MRC 80P10 D600M – PEC marco.ranalli@ordineavvgenova.it – Fax 02/36631441),

- **COCCATO E MEZZETTI S.R.L.** (C.F.: 01045500038), con sede a Galliate (NO) in Via Ugo Foscolo n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alessandro Ezechieli (C.F.: ZCHLSN79S07D969C; PEC: alessandro.ezechieli@milano.pecavvocati.it; fax: 02/36631441), dall'Avvocato Matteo Pulcini (C.F. PLCMTT94S22H769D; PEC: matteo.pulcini@legalmail.it; fax: 02/36631441)

- **MEDACTA ITALIA S.R.L.**, con sede legale in Milano, via Giorgio Stephenson, 94, (20157), P. IVA IT12259760150, C.F. 00514240142, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Sgroi (C.F.: SGRMRC70L20H5010; p.e.c.: marcosgroi@ordineavvocatiroma.org;

- **SANIFOR S.R.L.** codice Fiscale/P.IVA 00814070181, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Pavia, via Ponte di Pietra n. 34, ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale all'indirizzo PEC

saniforsrl@pec.atcservicepv.it estratto dal Registro INI-PEC (<https://www.inipec.gov.it>), costituente pubblico registro ai sensi di legge,

- **VINCAL SRL**, P.IVA 01663011003 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in Roma via di Portonaccio n. 13, rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata dall'Avv. Paolo Maldera (C.F.MLDPLA81M26H501A-PEC postacertificata@pec.studiolegalemaldera.it),

- **BERICAH S.p.a.**, codice Fiscale/P.IVA 00899910244, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Milano, via Manfredo Camperio, 14 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale all'indirizzo PEC bericah@pec.it estratto dal Registro INI-PEC (<https://www.inipec.gov.it>), costituente pubblico registro ai sensi di legge

- **AB MEDICA S.P.A.** codice Fiscale/P.IVA 08862820969, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Milano, via Casati Felice n. 1/A, ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale all'indirizzo PEC ab.medica@legalmail.it estratto dal Registro INI-PEC (<https://www.inipec.gov.it>), costituente pubblico registro ai sensi di legge,

- **B.BRAUN AVITUM ITALY S.p.A.** codice Fiscale/P.IVA 02067940367, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Mirandola (MO), via XXV Luglio n. 11, ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale all'indirizzo PEC avitumitaly.pec@legalmail.it estratto dal Registro INI-PEC (<https://www.inipec.gov.it>), costituente pubblico registro ai sensi di legge

nel giudizio già proposto contro la Regione Piemonte per l'annullamento del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,

nonché per l'annullamento

- per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022;

- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione.

ed ora per l'annullamento, previa sospensione,

della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione **Piemonte** n 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022

nonché per l'accertamento

dell'inesistenza/illegittimità del diritto vantato dalla Regione **Piemonte** a riscuotere o compensare la somma pari a € **4.323.178,91**

nel giudizio già proposto contro la Regione Liguria per l'annullamento

del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,

nonché per l'annullamento

- per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022;

- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione.

ed ora per l'annullamento, previa sospensione,

del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione **Liguria** n 7967 del 14 dicembre 2022

nonché per l'accertamento

dell'inesistenza/illegittimità del diritto vantato dalla Regione **Liguria** a riscuotere o compensare la somma pari a € **178.458,42**

nel giudizio già proposto contro la Regione Valle d'Aosta per l'annullamento

del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,

nonché per l'annullamento

- per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022;

- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione

ed ora per l'annullamento, previa sospensione,

del Provvedimento Dirigenziale dell'Assessorato Sanità Salute e Politiche Sociali Dipartimento Sanità e Salute della Regione **Valle d'Aosta** n. 8049 del 14 dicembre 2022

nonché per l'accertamento

dell'inesistenza/illegittimità del diritto vantato dalla Regione **Valle d'Aosta** a riscuotere o compensare la somma pari a € **180.247,80**

nel giudizio già proposto contro la Regione Friuli Venezia Giulia per

l'annullamento

del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,

nonché per l'annullamento

- per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022;

- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione.

ed ora per l'annullamento

del Decreto prot n. GRFVG-DEC-2022-0029985-P del Direttore Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità, della Regione **FRIULI VENEZIA GIULIA** del 14 dicembre 2022

nonché per l'accertamento

dell'inesistenza/illegittimità del diritto vantato dalla Regione **Friuli Venezia Giulia** a riscuotere o compensare la somma pari a € **1.845,61**

e, per l'effetto, per la condanna

delle Regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia alla restituzione alla ricorrente delle somme eventualmente percepite o compensate a

titolo di pay back a copertura dello sfioramento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018

nonchè per il risarcimento

di tutti i danni patrimoniali patiti e *patiendi* dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti qui impugnati,

* * *

PREMESSA

1. Con il ricorso R.G. n. 13501/2022 sono stati censurati dalla ricorrente, sotto plurimi profili il Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto della spesa sanitaria regionale per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ed i precedenti decreti ministeriali, nonché per plurimi profili di incostituzionalità il D.Lgs. 9 agosto 2022 n. 115.

2. Con i successivi ricorsi per motivi aggiunti, a valere anche come ricorsi autonomi, sono state censurate altresì le determinazioni delle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Friuli Venezia Giulia, con cui è stato individuato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici con le relative quote di ripiano (c.d. meccanismo di ‘*payback*’) dovute alle singole Regioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolate in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario Regionale, stabilendo, altresì, che il versamento dovesse essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale.

3. Con il D.L. n. 4/2023, il cui art. 1 ha modificato il comma 9-bis dell’articolo 9-ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 e ss.mm.ii., la previsione del termine di trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali è stata sostituita dalla seguente previsione: “[l]e aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro il 30 aprile 2023”.

4. Con il D.L. Decreto Energia del 28 marzo 2023, veniva disposta una ulteriore proroga al 30 giugno 2023, disponendo all’art. 8 “3. *Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al*

contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis".

5. In data 26 maggio 2023 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 56 di conversione del D.L. n. 4/2023, che ne ha modificato soltanto alcuni elementi residuali degli artt. 8 e 9, con riferimento in particolare alla definizione dell'importo IVA, che va scorporato in base alle aliquote specifiche oggetto delle fatture.

Tutto ciò premesso, stante la ritenuta fondatezza delle proprie ragioni, la ricorrente non ritiene di rinunciare al procedimento *de quo* e, pertanto, al fine di evitare i pregiudizi gravi e irreparabili che deriverebbero da un esborso tanto esoso, richiesto con un unico e contestuale pagamento, tali da non consentire una dilazione fino alla prima camera di consiglio utile, formula istanza di adozione di preliminari misure monocratiche ex art. 56 C.p.a., nonché, si rende, dunque, imprescindibile la presentazione della presente istanza per l'adozione di idonee misure cautelari collegiali.

**SUI PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE
DI ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE ex ART. 55 C.p.a.
CON CONTESTUALE RICHIESTA DI PRELIMINARI
MISURE MONOCRATICHE ex ART. 56 C.p.a.**

Richiamando integralmente quanto già ampiamente dedotto nel ricorso introduttivo e nei successivi ricorsi per motivi aggiunti, che qui si intendono integralmente trascritti, stante l'ingente somma (€ **4.683.730,74**) richiesta a titolo di pay back alla società ricorrente, risultante dalla sommatoria delle singole quote di ripiano determinate dalle Regioni Piemonte (€ 4.323.178,91) Valle d'Aosta (€ 180.247,80), Liguria (€ 178.458,42) e Friuli Venezia Giulia (€ 1.845,61), la

MULTIMED, onde scongiurare **pregiudizi gravi e irreparabili**, che, **a seguito della prossima scadenza della proroga al 30 giugno, dal 1 luglio p.v.** dovessero derivare dall'esecuzione dei provvedimenti regionali impugnati e connessi agli effetti degli altri atti e provvedimenti impugnati nel ricorso principale e nei ricorsi per motivi aggiunti, formula istanza di **adozione di misure monocratiche nonché di sospensione dei provvedimenti regionali**.

Onde consentire una miglior comprensione delle ragioni e dei rischi della deducente si procede con una descrizione analitica per ciascuna regione del *fumus boni iuris*, con particolare riferimento agli errori di metodo e di calcolo in cui sono incorse le Regioni nella determinazione delle quote di ripiano, trattando poi in maniera unitaria il *periculum in mora*.

REGIONE PIEMONTE

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la deducente sottolinea che, sulla base delle verifiche dalla medesima effettuate come riportate nel secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, è evidente come la Regione Piemonte abbia considerato al fine della quantificazione del fatturato generato dalla deducente nel quadriennio 2015-2018 attraverso la vendita di dispositivi medici al sistema sanitario regionale alla base del regime di pay back, prodotti/servizi che non rientrano nel novero dei dispositivi medici assoggettati alla disciplina di ripiano qui impugnata, pervenendo ad una quantificazione del fatturato attribuito alla ricorrente ed incidente sulla spesa complessiva regionale per acquisto di dispositivi medici (€ **40.089.379,20**), **macroscopicamente errata**. Tale quantificazione si discosta drasticamente rispetto alla ricostruzione puntuale e precisa offerta dalla deducente del proprio fatturato potenzialmente interessato dalla disciplina del pay back (€ **19.883.927,60**), nell'ipotesi in cui quest'ultima fosse considerata legittima.

Il risultato è una manifesta e impressionante differenza (ben € 20.205.452,00) tra il fatturato attribuito alla MULTIMED S.r.l. dalla Regione Piemonte posto alla base dei propri calcoli (€ 40.089.379,20) e il fatturato effettivamente realizzato dalla deducente con riferimento ai dispositivi medici soggetti al pay back forniti nel quadriennio 2015-2018 secondo la tassonomia ministeriale (€ 19.883.927,60). **In termini percentuali si tratta di una differenza pari a circa il 50%.**

In altre parole la Regione Piemonte nella determinazione del fatturato accertato **di MULTIMED** ha commesso un gravissimo errore essendoci una differenza di ben

€ 20.205.452,00 in più rispetto a quello effettivamente generato dalla stessa dalla vendita di dispositivi medici assoggettabili al regime di pay back.

Si badi che la quantificazione del fatturato soggetto a payback come sopra offerta è frutto di una ricostruzione contabile operata dalla società ricorrente sulla base della propria documentazione che comunque non consente di pervenire ad una stima certa della quota di ripiano a carico della deducente.

Né può soccorrere il prospetto allegato alla Determinazione della Regione Piemonte, come già detto, privo delle necessarie informazioni per la **verifica** del calcolo effettuato, in quanto carente sia dell'indicazione della percentuale di incidenza del fatturato dell'azienda ricorrente generato dalla vendita di dispositivi medici al sistema sanitario regionale sulla spesa generale regionale annuale per l'acquisto di dispositivi medici sia delle fatture e/o delle singole voci delle fatture, prese in considerazione per la determinazione del fatturato incidente sullo sforamento.

A ciò si aggiunga, la mancata comunicazione da parte della Regione Piemonte della quota a carico della ricorrente rideterminata in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 56/2023 a seguito del disposto scorporo dell'IVA, che impedisce alla deducente di avere contezza dell'ammontare esatto della somma richiesta a titolo di pay back.

Infatti, nell'art. 9 si prevede che le Regioni sono tenute a comunicare alle imprese l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del SSN e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili. **Solo così la MULTIMED S.r.l. potrà conoscere l'importo vantato dalla Regione Piemonte rideterminato a seguito di quanto disposto con il sopra richiamato ultimo intervento legislativo, importo che pertanto ad oggi non è possibile conoscere.**

Vale la pena ancora ribadire che la quantificazione della quota di pay back in capo alla deducente è comunque errata poiché, come già rilevato a pagina 10, punto A) del secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, la Regione Piemonte non ha rideterminato le quote di ripiano a seguito della esclusione delle seguenti società dall'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano: ITALFARMACO SRL, WYETH SPA, CHARLES RIVER MICROBIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL.

Nonostante lo stralcio delle suddette società, sia i fatturati che le quote di

ripiano attribuiti alle altre aziende NON sono cambiati nell'elenco allegato alla determinazione impugnata rispetto all'elenco allegato all'avvio del procedimento amministrativo – Cfr. elenchi allegati ai doc.ti 4 e 11.

Evidente, quindi, che la Regione Piemonte non ha provveduto, a seguito dell'esclusione delle predette società, alla **rideterminazione** dei fatturati e delle relative quote per ogni singola società fornitrice.

Palese il difetto dei necessari presupposti di fatto e di diritto per l'attribuzione degli oneri di ripiano nella misura quantificata dalla Regione Piemonte nonché l'erroneità dei calcoli effettuati.

REGIONE LIGURIA

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la deducente sottolinea che, sulla base delle verifiche dalla medesima effettuate come riportate nel secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, è evidente come la Regione Liguria abbia considerato al fine della quantificazione del fatturato generato dalla deducente nel quadriennio 2015-2018 attraverso la vendita di dispositivi medici al sistema sanitario regionale alla base del regime di pay back, prodotti/servizi che non rientrano nel novero dei dispositivi medici assoggettati alla disciplina di ripiano qui impugnata, pervenendo ad una quantificazione del fatturato attribuito alla ricorrente, ed incidente sulla spesa complessiva regionale per acquisto di dispositivi medici pari ad € 2.160.479,76, **significativamente errata**. Tale quantificazione si discosta drasticamente rispetto alla ricostruzione puntuale e precisa offerta dalla deducente del proprio fatturato potenzialmente interessato dalla disciplina del pay back (€ **1.471.475,77** – Cfr. **schema a pag. 12 del ricorso per motivi aggiunti**), nell'ipotesi in cui quest'ultima fosse considerata legittima.

In termini contabili, a fronte di un fatturato generato nel quadriennio in esame dalla vendita al SSR della Liguria di dispositivi medici /articoli/servizi di € 2.160.479,76 **NON sono da considerare soggetti a pay back per i motivi già esposti ben € 689.003,97**, pari al 32% dell'intero fatturato di riferimento.

L'Ecc.mo Collegio potrà convenire che **non è possibile in alcun modo capire se la Regione LIGURIA ha ricompreso gli importi/fatture inerenti i dispositivi medici NON sottoposti a ripiano nel calcolo del fatturato aziendale incidente sulla spesa sanitaria regionale per l'acquisto di dispositivi medici soggetti al regime di pay back.**

Si badi che la quantificazione del fatturato soggetto a payback come sopra

offerta è frutto di una ricostruzione contabile operata dalla società ricorrente sulla base della propria documentazione che comunque non consente di pervenire ad una stima certa della quota di ripiano a carico della deducente.

Né può soccorrere il prospetto allegato alla Determinazione della Regione Liguria 7967 del 2022, come già detto, privo delle necessarie informazioni per la **verifica** del calcolo effettuato, in quanto carente sia dell'indicazione della percentuale di incidenza del fatturato dell'azienda ricorrente generato dalla vendita di dispositivi medici al sistema sanitario regionale sulla spesa generale regionale annuale per l'acquisto di dispositivi medici sia delle fatture e/o delle singole voci delle fatture, prese in considerazione per la determinazione del fatturato incidente sullo sforamento.

A ciò si aggiunga, la mancata comunicazione da parte della Regione Liguria della quota a carico della ricorrente rideterminata in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 56/2023 a seguito del disposto scorporo dell'IVA, che impedisce alla deducente di avere contezza dell'ammontare esatto della somma richiesta a titolo di payback.

Infatti, nell'art. 9 si prevede che le Regioni sono tenute a comunicare alle imprese l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del SSN e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili. **Solo così la MULTIMED S.r.l. potrà conoscere l'importo vantato dalla Regione Liguria rideterminato a seguito di quanto disposto con il sopra richiamato ultimo intervento legislativo, importo che pertanto ad oggi non è possibile conoscere.**

Palese il difetto dei necessari presupposti di fatto e di diritto per l'attribuzione degli oneri di ripiano nella misura quantificata dalla Regione Liguria nonché l'erroneità dei calcoli effettuati.

VALLE D'AOSTA

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la deducente sottolinea che, sulla base delle verifiche dalla medesima effettuate come riportate nel secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, è evidente come la Regione Valle d'Aosta abbia considerato al fine della quantificazione del fatturato generato dalla deducente nel quadriennio 2015-2018 attraverso la vendita di dispositivi medici al sistema sanitario regionale alla base del regime di pay back, prodotti/servizi che non rientrano nel novero dei dispositivi medici assoggettati alla disciplina di ripiano qui impugnata,

pervenendo ad una quantificazione del fatturato attribuito alla ricorrente ed incidente sulla spesa complessiva regionale per acquisto di dispositivi medici (€ 2.008.596,94), **macroscopicamente errata**. Tale quantificazione si discosta drasticamente rispetto alla ricostruzione puntuale e precisa offerta dalla deducente nel secondo motivo, punto A) del ricorso per motivi aggiunti, pagina 11, del proprio fatturato potenzialmente interessato dalla disciplina del pay back (€ **635.919,07**), nell'ipotesi in cui quest'ultima fosse considerata legittima.

Secondo la ricostruzione effettuata dalla ricorrente sulla base delle proprie evidenze contabili, a fronte di un fatturato generato nel periodo in esame dalla vendita al SSR della Valle d'Aosta di dispositivi medici/articoli/servizi di € 2.008.596,94 **NON sono da considerare soggetti a pay back per i motivi sopra esposti ben € 1.326.203,84** pari al 66% dell'intero fatturato.

L'Ecc.mo Collegio potrà convenire che **non è possibile in alcun modo capire se la Regione VALLE d'AOSTA ha ricompreso gli importi/fatture inerenti i dispositivi medici/attrezzature non sottoposti a ripiano nel calcolo del fatturato aziendale incidente sulla spesa sanitaria regionale per l'acquisto di dispositivi medici soggetti al regime di pay back**. Certo, anche solo per via induttiva, l'importo di ripiano richiesto è sproporzionato (€ 180.247,80, pari a circa il 30% del fatturato soggetto a pay back di € 635.919,07 secondo la ricostruzione contabile sopra offerta) e porta a ritenere verosimilmente che la Regione NON abbia tenuto conto dello scorporo delle forniture di dispositivi medici pluriennali/pluriuso, attrezzatura (c.d. accessori di dispositivi medici), servizi (prevalentemente manutenzioni) **non soggette alla disciplina del pay-back**.

Si badi che, come sopra detto, la quantificazione del fatturato soggetto a payback come sopra offerta è frutto di una ricostruzione contabile operata dalla società ricorrente sulla base della propria documentazione che comunque non consente di pervenire ad una stima certa della quota di ripiano a carico della deducente.

A ciò si aggiunga, la mancata comunicazione da parte della Regione Valle D'Aosta della quota a carico della ricorrente rideterminata in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 56/2023 a seguito del disposto scorporo dell'IVA, che impedisce alla deducente di avere contezza dell'ammontare esatto della somma richiesta a titolo di payback.

Infatti, nell'art. 9 si prevede che le Regioni sono tenute a comunicare alle

imprese l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del SSN e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili. **Solo così la MULTIMED S.r.l. potrà conoscere l'importo vantato dalla Regione Valle D'Aosta rideterminato a seguito di quanto disposto con il sopra richiamato ultimo intervento legislativo, importo che pertanto ad oggi non è possibile conoscere.**

Palese il difetto dei necessari presupposti di fatto e di diritto per l'attribuzione degli oneri di ripiano nella misura quantificata dalla Regione Valle d'Aosta nonché l'erroneità dei calcoli effettuati.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Il provvedimento di richiesta della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA, in un unico elenco, si limita a riportare per ciascuna azienda la partita IVA, la ragione sociale, le quote di ripiano per ogni singola annualità e la quota di ripiano totale e un riferimento di imputazione contabile. In particolare alla deducente viene richiesto per il solo anno 2018 una quota di payback pari a € 1.845,61. Dalla Regione FRIULI VENEZIA GIULIA non vengono indicati i fatturati annuali generati dalle singole aziende per la vendita di dispositivi medici e la loro percentuale di incidenza sul totale della spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici, né tantomeno sono indicate le fatture o le voci/prodotti riportati nelle fatture presi in considerazione per la determinazione dei fatturati aziendali posti alla base del calcolo delle quote nella misura richiesta.

NON è, quindi, possibile alcuna verifica per assoluta carenza di qualsivoglia indicazione o elencazione delle fatture, nonché delle voci di prodotto all'interno delle medesime, considerate al fine di calcolare il fatturato incidente sullo sforamento.

Per queste ragioni, anche volendo dedicare tempo e risorse, anche esterne, che rappresentano per le aziende costi peraltro del tutto illogici e ingiustificati, è di fatto impossibile un'analisi comparativa precisa e puntuale degli importi indicati dalla Regione, **in** assenza non soltanto delle fatture, o almeno dell'elenco delle stesse, poste alla base dei conteggi per definire il fatturato della deducente preso in considerazione per la determinazione della percentuale di incidenza di questo sulla spesa regionale sanitaria e di conseguenza per il calcolo della quota di pay back a carico della deducente **ma anche dell'indicazione della percentuale di incidenza stessa, la cui assenza rende vano ogni possibile tentativo di riconciliazione.**

A ciò si aggiunga, la mancata comunicazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia della quota a carico della ricorrente rideterminata in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 56/2023 a seguito del disposto scorporo dell'IVA,

che impedisce alla deducente di avere contezza dell'ammontare esatto della somma richiesta a titolo di payback.

Infatti, nell'art. 9 si prevede che le Regioni sono tenute a comunicare alle imprese l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del SSN e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili. **Solo così la MULTIMED S.r.l. potrà conoscere l'importo vantato dalla Regione Friuli Venezia Giulia rideterminato a seguito di quanto disposto con il sopra richiamato ultimo intervento legislativo, importo che pertanto ad oggi non è possibile conoscere.**

Palese il difetto dei necessari presupposti di fatto e di diritto per l'attribuzione degli oneri di ripiano nella misura quantificata dalla Regione Friuli Venezia Giulia nonché l'erroneità dei calcoli effettuati.

SUL PERICULUM IN MORA

Sotto il profilo del *periculum in mora*, si evidenzia il pregiudizio gravissimo ed irreparabile che la deducente, essendo una piccola-media impresa – V. visure CCIAA allegate ai ricorsi per motivi aggiunti– subirebbe nelle more della definizione del giudizio per effetto dell'esecuzione dei provvedimenti di ripiano delle Regioni impugnati qualora dovesse effettivamente rimborsare la quota complessiva di pay back ad essa richiesta, pari a totali € **4.683.730,74**.

La gravità del pregiudizio che MULTIMED subirebbe, ove fosse costretta illegittimamente a pagare la quota di *payback* è, infatti, data dalla sommatoria degli importi pretesi dalle singole Regioni e/o Province autonome – Piemonte (€4.323.178,91), Valle d'Aosta (€ 180.247,80), Liguria (€ 178.458,42) e Friuli Venezia Giulia (€ 1.845,61) – **importi che acquistano una valenza esponenziale nella loro connessione (€ 4.683.730,74)**.

Non è difficile cogliere le importanti implicazioni di un simile esborso, che genererebbe una pressoché insostenibile tensione finanziaria sulla ricorrente, tenuto conto anche del fatturato medio annuo generato nelle ultime annualità (circa 14 milioni di euro).

Nell'ultimo bilancio approvato (2021), prodotto in atti, vi sono elevati **importi a debito**, in evidenza € **5.709.716** di esposizione verso le banche, di cui € **3.403.191** esigibili nell'anno corrente, ed € **6.772.645** verso fornitori, tutti esigibili nell'anno corrente, oltre ai notevoli costi per il personale (pari a € **1.336.007** per l'anno 2021):

se a tali passività si sommasse il pagamento nel 2023 del *payback*, **le finanze della società sarebbero irrimediabilmente pregiudicate e, con esse, l'operatività ordinaria della ricorrente e, quindi, il rispetto degli obblighi contrattuali assunti.**

A ciò occorre aggiungere che la ricorrente, al fine di mantenere liquidità attraverso l'incasso anticipato dei crediti, ricorre allo **strumento finanziario dell'anticipo fatture** per le fatture emesse, non incassate e non ancora scadute. Ovviamente qualora le Regioni dovessero decidere di operare la compensazione contemplata dall'art. 18 c. 1 del D.L. 115/2022, la deducente si troverebbe nell'impossibilità di corrispondere alla banca quanto anticipato e i relativi oneri, trovandosi pericolosamente esposta.

Evidenti sono, altresì, le ripercussioni sulla capacità economica e sugli investimenti programmati della società ricorrente, la quale non potrebbe più contare sui propri utili percepiti sui bilanci relativi agli anni 2015-2018, sui quali peraltro la stessa ha puntualmente versato i tributi dovuti.

MULTIMED, il cui fatturato è all'incirca di 14 milioni di euro (vedi bilancio 2021 allegato) vede così messo a rischio il suo equilibrio economico-finanziario per l'anno corrente dal momento che la somma complessiva richiesta dalle Regioni per le annualità dal 2015 al 2018 ammontante ad € 4.683.730,74 grava tutta sulla cassa e sul bilancio 2023 senza aver potuto accantonare riserve di rischio nei bilanci precedenti e il pagamento, come detto, è richiesto, senza alcuna possibilità di differimento, né di dilazione.

Ciò incide evidentemente sulla continuità aziendale, visto che la società si trova – praticamente – da un giorno all'altro a dover subire un prelievo forzoso, fino a oggi non prevedibile e nemmeno ipotizzabile nel suo concreto ammontare.

La quota di ripiano complessiva, sebbene così ingente, è stata richiesta con un orizzonte temporale brevissimo, senza alcuna possibilità di differimento, né di dilazione.

Peraltro, negli anni dal 2015 al 2018 MULTIMED non ha potuto certo appostare nessuna riserva in assenza di attuazione della norma di cui al D.L. 78/2015, che ha ingenerato il legittimo affidamento circa la certezza dei rapporti negoziali intercorsi con la Pubblica Amministrazione.

Neanche vi avrebbe potuto, per carenza di determinazione dell'indice di sfioramento del tetto definito soltanto nel 2019 in spregio al dettato legislativo

che prevedeva la determinazione del medesimo nel mese di settembre di ciascun anno.

È certo, poi, che la richiesta di pagamento immediato proveniente da tutte le Regioni cui la società ha fornito i dispositivi medici comprometterà ogni previsione di bilancio fin qui prudentemente operata, imponendo repentini e gravi tagli che potranno anche pregiudicare la capacità della stessa di competere su un mercato assai competitivo.

La mancata adozione di un piano di pagamento dilazionato incide sensibilmente sul bilancio della società, sottraendo in un'unica soluzione risorse altrimenti destinate a soddisfare i vari soggetti che intrattengono rapporti con l'azienda (dipendenti, fornitori, creditori).

È evidente, infatti, che tale coatta distrazione di risorse non può che andare a discapito della liquidità necessaria per pagare gli stipendi, i fornitori, le banche e gli adempimenti fiscali ordinari, creando un grave ed improvviso stress all'ordinaria gestione dell'impresa e imponendo dolorosi tagli in un settore così rilevante per la salute pubblica e la competitività del Paese.

A tutto voler concedere, e comunque ribadendone l'illegittimità, un prelievo di una tale entità avrebbe potuto essere disposto con modalità diverse o differito. Ad esempio, le singole Regioni avrebbero potuto articolare il versamento in più rate, così consentendo alla ricorrente di ammortizzare il gravoso esborso preteso. La somma richiesta è talmente elevata da comportare inevitabili ripercussioni sull'operatività di una società che concorre a soddisfare il primario interesse pubblico del sistema Paese alla fornitura di dispositivi salva-vita, rilevanti per il benessere delle persone.

La deducente, pur fermamente convinta dell'ingiustizia e illegittimità della disciplina del c.d. pay back, **non ha comunque risorse liquide per corrispondere la quota di riparto richiestale entro il 30 giugno p.v. correndo così il rischio concreto di subire, già dal 1 luglio 2023, la compensazione prevista dal D.L. n. 78/2015 e già contestata nei ricorsi presentati, con conseguenti gravissime ripercussioni finanziarie tali da comprometterne la continuità aziendale.**

Ciò anche considerato che soltanto con la recente conversione in legge del D.L. n. 34/2023, la ricorrente ha potuto avere esatta e piena contezza del modificato regime pay back dispositivi medici sia relativamente alle condizioni di adesione alla transazione e dello scomputo dell'IVA, sia del termine ultimo per il pagamento di quanto richiesto da

parte delle singole Regioni e, pertanto, fin d'ora si concretizza l'estrema gravità e urgenza di cui all'art. 56 c.p.a., stante l'ormai prossima scadenza del 30 giugno.

Infine, non può neppure trascurarsi che, all'esito di procedure di cui è risultata aggiudicataria, MULTIMED ha stipulato vari contratti con strutture sanitarie pubbliche, impegnandosi a fornire dispositivi medici e strumentazione chirurgica di avanguardia.

Qualora, oltre ai debiti già contratti, la ricorrente dovesse anche essere costretta al pagamento delle somme richieste con i vari provvedimenti regionali, **potrebbe trovarsi nella situazione di non riuscire ad onorare gli obblighi contrattualmente assunti.**

Ciò comporterebbe non poche ripercussioni. Nell'ipotesi, l'interruzione e la mancata erogazione delle prestazioni contrattuali, infatti, potrebbe configurare una grave inadempienza contrattuale con possibili risvolti negativi anche per le partecipazioni a futuri bandi di gara.

L'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis* alle procedure già indette, prevede una espressa causa di esclusione dalla partecipazione alle gare nei casi in cui « *l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento [...]* ».

Nemmeno le proroghe, peraltro con lassi di tempo molto contenuti, hanno consentito alla società di accantonare riserve tali da poter far fronte ai pagamenti richiesti, tanto più in un'unica soluzione.

In altre parole, le richieste formulate dalle Regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia di pay back sul fatturato delle annualità 2015-2018 determina in capo a MULTIMED una rettifica retroattiva della redditività aziendale, con oneri di entità tale non soltanto da annullare gli utili netti realizzati nel quadriennio ma da compromettere la stabilità della società sul mercato e la sua stessa sopravvivenza.

Il sistema Paese si priverà così di un fornitore tra i più innovativi nel settore della chirurgia robotica e delle nuove tecnologie medicali.

L'Ecc.mo Signor Presidente con il recentissimo decreto presidenziale n. 3023 del 13 giugno 2023 in identico procedimento sempre in materia di pay back

dispositivi medici, proprio per i motivi ivi illustrati, ha accolto l'istanza cautelare monocratica e per l'effetto sospeso l'esecutività degli atti impugnati.

Precedentemente, sempre in una fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio, il TAR Umbria ha rilevato che « [...] *la domanda cautelare proposta con il ricorso appare suscettibile di positiva definizione, nella parte in cui il provvedimento impugnato impone il pagamento una tantum “degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [...]”, senza consentire alcuna dilazione annuale degli stessi, gravando così in modo esorbitante sulle finanze dell'azienda fornitrice di detti dispositivi, la quale vedrebbe azzerati i propri utili percepiti su bilanci chiusi da anni, sui quali peraltro la stessa ha puntualmente versato i tributi dovuti, con evidente pregiudizio alla propria sopravvivenza sul mercato* » (T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 8 marzo 2023, n. 27).

Si confida, quindi, nell'accoglimento della presente istanza, con l'adozione dei provvedimenti o l'esercizio dei poteri che il Collegio riterrà opportuno adottare al fine di non pregiudicare il diritto della società ricorrente quale, in particolare, il *remand* all'Amministrazione.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato, la Società MULTIMED srl, *ut supra* rappresentata e difesa, chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, di disporre la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati e/o di adottare ogni altra misura cautelare ritenuta idonea a tutelare l'interesse della ricorrente, previa audizione dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio.

Con vittoria di spese e onorari.

Con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni.

Salvis iuribus.

Torino, lì 15 giugno 2023

(Avv. Katia GIARDINI)

(avv. Paolo TORMENA)